



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES**

ORDINANZA N. 18/2013

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO TORRES**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

VISTO il D.M. 26 gennaio 1960, concernente "Disciplina dello sci nautico", come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;

VISTA la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTO il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTO il D.M. 29 luglio 2005, n. 95, "Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";

VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto";

VISTI gli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l'art. 6 –pesca non professionale;

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, recante "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo", come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, riguardante "Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi";

VISTO il Dispaccio n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riportante chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III del decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

VISTE le circolari prot. n. 82/010390 in data 16.02.2006 e n. 82/033487 in data 26.03.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – "Attività subacquea ludico-sportiva";

VISTA la circolare n. 5174645 in data 19.07.1989 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti avente per oggetto "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare";

VISTA la circolare n. 261598 in data 02.08.1994 della D.G. del Naviglio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto "navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter e moto d'acqua";

VISTA la propria Ordinanza n. 17/04 in data 18.05.2004, contenente disposizioni relative alla segnalazione delle persone impegnate in attività subacquee;

VISTA la propria Ordinanza n. 38/05 in data 05.08.2005 recante "Disciplina delle modalità di emissione in mare degli scarichi dei servizi igienici delle unità da diporto";

VISTA la propria Ordinanza n. 23/09 in data 28.05.2009 recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario marittimo di Porto Torres" (Ultima edizione 04.07.2011);

VISTA la propria Ordinanza n. 02/09 in data 11.02.2009 recante "Regolamento nautico e degli accosti del porto di Porto Torres" (Ultima edizione 16.06.2011);

VISTA la propria Ordinanza n. 07/08 in data 30.01.2008 recante "Regolamento del porto di Stintino" (Ultima edizione 14.06.2012);

VISTA la propria Ordinanza n. 52/08 in data 09.09.2008 recante "Regolamento del porto di Castelsardo" (Ultima edizione 16.06.2011);

VISTA la propria Ordinanza n. 03/10 in data 15.02.2010 relativa alle operazioni di scalo, alaggio e sosta a terra;

VISTA la propria Ordinanza n. 11/11 in data 22.04.2011 recante "Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres;

VISTA la propria Ordinanza n. 31/12 in data 14.06.2012 relativa ai limiti di velocità nei porti e approdi del Circondario Marittimo di Porto Torres;

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare in vigore;

VISTO il proprio Ordine di Servizio n. 01/2012 del 02.01.2012, con il quale è stata disciplinata l'attività amministrativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 luglio 2009, recante "Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Isola dell'Asinara";

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1151, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTO il dispaccio prot. n. 02.02.0040701 in data 3 maggio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in merito alla necessità che le ordinanze di sicurezza balneare e di disciplina delle attività connesse agli usi turistici ricreativi del mare e delle rispettive aree di giurisdizione per quanto possibile, siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità;

CONSIDERATO il rilievo economico e sociale assunto dalle attività subacquee, la maggior parte delle quali si svolge in forma organizzata e la loro natura di attività ad elevata qualificazione tecnica caratterizzata altresì da discendenti profili di responsabilità;

PRESO ATTO della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro nazionale in materia di disciplina delle attività subacquee;

RITENUTO necessario, alla luce delle mutate esperienze e delle modifiche normative medio tempore intervenute, aggiornare ed implementare la disciplina del diporto nautico e delle attività subacquee nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, anche mediante la modifica del proprio precedente Regolamento approvato con Ordinanza n. 23/09 in data 28.05.2009, citata in precedenza;

VISTA la nota prot. n. 03.03.67/5341 in data 22.03.2013, con la quale si è provveduto a trasmettere, al fine di acquisire la relativa intesa, ai Comuni costieri e alle Camere di Commercio e alla Province di Sassari e di Olbia-Tempio, lo stralcio del presente Regolamento nella parte relativa alle comunicazioni di inizio/proseguo attività di locazione/noleggio di unità da diporto e di impiego delle stesse in appoggio ai diving;

VISTA la nota prot. n. 12357 in data 08.04.2013 con la quale la Provincia di Sassari, a riscontro della suddetta nota, ha comunicato di condividere il contenuto del Regolamento in questione, fornendo alcune osservazioni in merito agli aspetti di competenza;

CONSIDERATO che non risultano pervenute osservazioni da parte degli altri Enti interessati;

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

1. E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"Regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres"**.
2. In caso di modifiche, il presente Regolamento sarà automaticamente aggiornato una volta pubblicato sul sito istituzionale (www.portotorres.guardiacostiera.it) e si intenderà entrato in vigore nella nuova formulazione una volta decorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione.

Articolo 2 (Pubblicità)

1. La diffusione della presente Ordinanza sarà curata mediante:
 - Pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio e degli Uffici Marittimi dipendenti;
 - Trasmissione ai Comuni costieri e alle altre Amministrazioni/Enti competenti;
 - Divulgazione a cura dei mezzi di informazione;
 - Inserimento nel sito web di questa Capitaneria di porto (www.portotorres.guardiacostiera.it);
 - Trasmissione alle associazioni imprenditoriali e di categoria del settore balneare e nautico, nonché ad ogni altro soggetto interessato.
2. La presente Ordinanza dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione di unità navali, dalle strutture balneari, dai gestori dei servizi di salvamento presso le spiagge libere, dai concessionari di pontili per l'ormeggio di unità da

diporto, dalle Società che svolgono attività diving, nonché in tutte quelle aree ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto Torres ove si svolgono attività marittime (colonie marine, depositi di unità da diporto, campeggi, etc.).

Articolo 3 (Sanzioni)

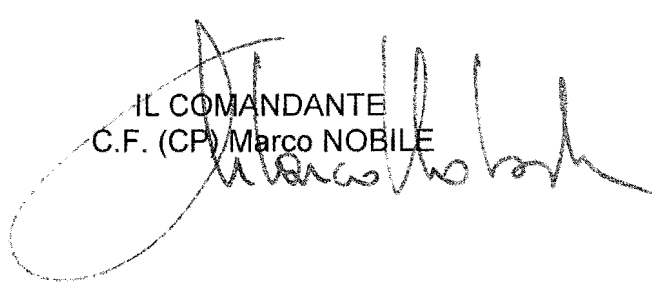
1. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, a seconda dei casi ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 171/2005, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entrerà in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del giorno 06 maggio 2013 ed abroga le Ordinanze n. 23/09 in data 28.05.2009 e 17/04 in data 18.05.2004, richiamate nelle premesse, nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto.
2. Per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare si fa espresso rinvio alle Ordinanze di sicurezza balneare e in materia di limiti di navigazione vigenti, rispettivamente, nel Circondario e in tutto il Compartimento Marittimo di Porto Torres.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle altre Ordinanze richiamate nelle premesse, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Porto Torres, li 22 aprile 2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco NOBILE



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO TORRES

CAPO I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO

CAPO III

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E SIMILARI

CAPO V

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) E SIMILARI

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITE-SURF)

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, SURF, BODY BOARD SIMILARI E ASSIMILABILI

CAPO VIII

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

CAPO IX

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE

CAPO X

RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI

CAPO XI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA

ALLEGATI

- 1) FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER FINI RICREATIVI E PER GLI USI TURISTICI LOCALI;
- 2) FAC – SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS. MOD. IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER I FINI RICREATIVI E PER USI TURISTICI LOCALI;
- 3) FAC-SIMILE REGISTRO NOLEGGIO;
- 4) FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI UNITA' DEDICATA AL SALVATAGGIO;
- 5) FAC – SIMILE COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' UTILIZZO NATANTI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO - RICREATIVO;
- 6) FAX DI COMUNICAZIONE ATTIVITÀ SUBACQUEA NOTTURNA;
- 7) FAC-SIMILE REGISTRO ATTIVITA' DI IMMERSIONI DIDATTICHE /ORGANIZZATE/GUIDATE CON MEZZO NAUTICO DI APPOGGIO;

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO TORRES

CAPO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione territoriale)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, ossia nel tratto di costa ed antistante specchio acqueo compreso tra Capo Falcone e Rena Maggiore.

Articolo 2 (Ambito di applicazione materiale)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività a qualsiasi titolo connesse con il diporto nautico, ivi compresa la locazione ed il noleggio di unità da diporto e le attività subacquee a scopo turistico-sportivo.
2. In particolare, vengono disciplinati la locazione e noleggio di unità da diporto e mezzi simili utilizzati in attività turistico-ricreative, l'impiego e circolazione degli acquascooter o moto d'acqua e simili, l'impiego e circolazione delle tavole a vela (windsurf) e simili, l'impiego delle tavole con aquilone (kitesurf), l'impiego di tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body-board), simili e assimilabili, l'impiego dei natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq., lo sci nautico, l'attività di paracadutismo ascensionale in mare, nonché il rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e simili, nonché le attività subacquee a scopo turistico-sportivo.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, nonché alle altre vigenti Ordinanze emanate da questa Capitaneria di porto per disciplinare specifici aspetti di competenza.

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento vengono utilizzate le seguenti definizioni:
Navigazione da diporto: navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
Nave da diporto: ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri.
Imbarcazione da diporto: ogni unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri.

Natante da diporto: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri come definite dall'articolo 27 del Codice della nautica da diporto.

Moto d'acqua o Jet Ski: natante da diporto di lunghezza inferiore a 4 metri che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione.

Natanti da spiaggia: i natanti di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare questi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq.

Uso commerciale delle unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione e noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Locazione: contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Noleggio: contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite da contratto avendo a bordo non più di 12 passeggeri escluso l'equipaggio.

Limiti di navigazione: distanza massima dalla costa a cui una unità da diporto può navigare in base alle proprie caratteristiche tecniche ed in base alle eventuali abilitazioni rilasciate.

Certificato di sicurezza: documento rilasciato alle navi ed alle imbarcazioni da diporto che attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo.

Passeggero: qualsiasi persone che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 anno.

Requisiti per la condotta: età anagrafica e/o titolo di abilitazione necessari per il comando e/o la condotta di unità da diporto.

Dotazioni di sicurezza: strumenti ed apprestamenti la cui presenza è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone imbarcate su una unità da diporto.

Tavole con aquilone: sono i mezzi comunemente denominati "Kite surf", cioè tavole che utilizzano un aquilone come vela per la propulsione.

Corridoi di lancio: specchi acquei opportunamente delimitati e regolamentati, utilizzati per l'atterraggio delle unità da diporto.

Tavole sospinte dal moto ondoso: sono i mezzi comunemente denominati surf a onda e/o body surf che utilizzano le onde come mezzo di propulsione.

Sci nautico: Attività nautica descritta e regolamentata con D.M. 21 gennaio 1960, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.

Paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato con l'ausilio di un mezzo nautico.

Attività subacquee a scopo turistico – sportivo: le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate:

- 1) all'esplorazione del mare e dei fondali marini;
- 2) al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
- 3) alla pratica dell'attività sportivo-agonistica;
- 4) all'effettuazione di fotografie e riprese amatoriali.

Attività subacquee a scopo scientifico: le immersioni subacquee in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi, accompagnati o meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate allo studio ed alla ricerca scientifica.

Attività subacquee a scopo video-fotografico o documentaristico: le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi, accompagnati a meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate a trarre riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali.

Pesca subacquea non professionale: ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n.4 è la pesca subacquea che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini diversi da quelli della pesca professionale (ovvero per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici).

Snorkeling: attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo occasionalmente brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina.

Organizzazione didattica per le attività subacquee: come previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, si intende impresa o associazione, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:

- a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
- b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
- c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

Centro di immersione subacquea: come previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, si intende impresa che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori, nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

Istruttore subacqueo: soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, che svolge la propria attività professionale di addestramento e certificazione di subacquei sportivi.

Guida subacquea: soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art agli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, che accompagna in immersioni subacquee, a scopo turistico – ricreativo, singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

Fornitore del servizio: persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale, ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di:

- didattica e addestramento subacqueo
- immersioni organizzate e guidate
- snorkeling guidato
- supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate.

Gruppo: due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori e/o da guide subacquee.

Immersione didattica: servizio offerto da un fornitore consistente in immersioni nelle quali i subacquei sono seguiti da istruttori e che sono finalizzate al conseguimento di un brevetto subacqueo.

Immersione organizzata: servizio offerto da un fornitore consistente in una immersione nella quale i subacquei abbiano già una qualificazione ed un'esperienza di livello adatto all'attività che stanno effettuando nel sito dell'immersione.

Immersione guidata: immersione organizzata dove i clienti sono anche accompagnati sott'acqua da personale incaricato dal fornitore del servizio.

Immersione individuale: immersione svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia la conduzione di istruttori o guide.

Mezzo nautico d'appoggio: ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171: unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).

Persona in grado di fornire assistenza: persona non necessariamente munita di brevetto subacqueo o di altro tipo di abilitazione, purché dotata di conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

Brevetto: un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo sotto la propria responsabilità, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per le attività subacquee.

Subacqueo non autonomo (subacqueo ricreativo a livello 1): un subacqueo, non in possesso di alcun brevetto, che deve essere addestrato ad avere competenze sufficienti riguardo alla conoscenza, agli esercizi ed esperienze in acque libere, sotto la diretta supervisione di un istruttore subacqueo.

CAPO II

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO

Articolo 4

(Norme di sicurezza, limiti di navigazione e di velocità)

1. Salvo specifiche deroghe per il caso di manifestazioni sportive, anche le unità da diporto dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, richiamato nelle premesse.
2. Salvo la diversa disciplina prevista per alcune specifiche fattispecie del presente Regolamento, durante la stagione balneare individuata con provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna, dalle ore 08.30 fino al tramonto, i limiti di navigazione e le velocità nell'ambito del Compartimento Marittimo di Porto Torres sono quelli disciplinati dalla vigente Ordinanza di questa Capitaneria di porto, richiamata nelle premesse e a cui si fa espresso rinvio.
3. Durante la stagione balneare, nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate ai bagnanti e 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare, ovvero 1.000 metri dalle spiagge, la navigazione di qualsiasi unità navale deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento.
4. Durante la stagione balneare, negli specchi acquei riservati alla balneazione l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat) devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, come disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, cui si fa espresso rinvio, e per i kite-surf dal successivo articolo 29.
5. Fermo restando quanto disposto nel Decreto ministeriale del 30 luglio 2009, relativo al "Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Isola dell'Asinara", le norme relative al presente Regolamento si applicano, per gli aspetti tecnici, anche all'interno della predetta Area marina protetta;

Articolo 5

(Dotazioni di sicurezza delle unità da diporto)

1. Tutte le unità da diporto devono essere fornite, quando navigano, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal Regolamento (Allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146), in relazione al numero di persone trasportate e alla distanza dalla costa in cui viene effettuata la navigazione, con lo scopo principale di salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare, fermo restando la responsabilità del conduttore di dotare l'unità di quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dal buon senso dello stesso.

Articolo 6

(Limiti di navigazione delle unità da diporto)

1. Le **Navi da diporto** sono abilitate a navigare senza limiti dalla costa.

2. Per quanto riguarda le **Imbarcazioni da diporto** i limiti sono quelli indicati sulla licenza di navigazione rilasciata dall'Ufficio di iscrizione in base a quanto disposto dall'articolo 22, comma 3 del Codice della Nautica da diporto in materia di distinzioni tra unità senza marcatura CE e unità dotate di marcatura CE.
3. Per quanto riguarda, invece, i **Natanti da diporto** si rimanda in toto a quanto previsto dall'articolo 27 del Codice della Nautica da diporto.
4. Fermi restando i limiti di abilitazione alla navigazione per le tipologie di natanti da diporto ivi indicate, per quanto riguarda i natanti minori di seguito indicati valgono i seguenti limiti:
 - a) i natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e similari mezzi da spiaggia a remi o a pedali, ivi comprese le canoe, non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa in ore diurne e con condimeteo assicurate;
 - b) i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, non possono allontanarsi più di 1 miglio nautico dalla costa, in ore diurne e con condimeteo assicurate;
 - c) l'uso delle tavole a vela (windsurf), degli acquascooter e natanti similari è disciplinato dall'Ordinanza di sicurezza balneare e dalle norme contenute nei successivi Capi IV, V e VI.

Articolo 7

(Numero massimo delle persone trasportabili a bordo delle unità da diporto)

1. Sui natanti da diporto possono imbarcare un numero di persone pari a quello per le quali gli stessi sono stati omologati e dichiarati conformi con appositi documenti da tenere a bordo in corso di navigazione.
2. In mancanza di omologazione e dichiarazione di conformità, ossia nel caso di prototipi non omologati, il numero di persone trasportabili è determinato a mente dell'art. 60 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, salvo eventuale diversa certificazione tecnica da mantenere a bordo, rilasciata da idoneo Ente tecnico autorizzato e/o notificato, secondo la seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50	9 persone
N.B. In caso di imbarco di attrezzature da sub, il numero di persone trasportabili è ridotto di una unità ogni 75 kg. di peso	

3. Con il numero massimo di persone in precedenza determinato, il natante non dovrà comunque subire uno sbandamento eccessivo anche con tutte le persone sedute presso la falchetta (orlo superiore delle fiancate dell'unità da diporto) di uno stesso lato, e mantenere sullo stesso un bordo libero di almeno 15 centimetri.
4. In ogni caso, sulle tavole a vela (windsurf) non si potrà imbarcare più di una persona.

5. Sugli acquascooter, sandolini, pattini, jole, mosconi e similari, in carenza di certificazione e/o omologazione, il numero delle persone trasportabili dovrà essere tale da garantire la sicurezza del natante.

Articolo 8

(Mantenimento delle condizioni di navigabilità)

1. In base a quanto stabilito dal D.M. 29 luglio 2008, n. 146, all'art. 69, il proprietario dell'unità da diporto ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
2. Il conduttore dell'unità, inoltre, ha l'obbligo di mantenere a bordo il quantitativo di carburante sufficiente ad effettuare in sicurezza la navigazione pianificata, evitando di creare situazioni di potenziale pericolo legate dall'esaurimento del combustibile, ponendo a tal fine la massima cautela determinata dal buon senso e dalla perizia marinaresca, anche in ordine ai controlli da effettuare prima della partenza.

CAPO III

LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE

Articolo 9

(Condizioni di locazione/noleggio dei natanti da diporto)

1. Ai fini del presente Regolamento, possono essere ceduti in locazione/noleggio le unità da diporto di proprietà ovvero nella disponibilità delle ditte/imprese di cui al successivo articolo 10.
2. La disciplina specifica è altresì applicabile anche ai sodalizi sportivi e soggetti giuridici senza scopo di lucro.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto presi in locazione valgono i generali requisiti di abilitazione previsti dalla legge in relazione alla classificazione ed alle caratteristiche delle unità.
4. Nel caso di locazione il conduttore deve essere abile al nuoto.

Articolo 10

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale di locazione/noleggio)

1. Le società/ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, per poter esercitare l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, devono essere iscritti nei registri tenuti presso la Camera di commercio territorialmente competente, nonché munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi

- o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente connessi all'attività in parola.
2. Al fine di esercitare la suddetta attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, le società/ditte in questione devono presentare alla Capitaneria di Porto di Porto Torres apposita comunicazione in doppia copia, come da modello in Allegato 1.
 3. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cd. autocertificazione), relativa all'iscrizione presso la Camera di commercio territorialmente competente, con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;
 - b) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiamata;
 - c) elenco delle unità utilizzate per locazione/noleggio, con indicazione delle loro caratteristiche principali (tipo, costruttore, potenza motore e fotografia anche in formato digitale del natante), come da dichiarazione sostitutiva in Allegato 2;
 - d) indicazione del tratto della località/tratto di costa in cui si intende esercitare l'attività. Qualora il tratto di costa sia esterno ad un porto, deve essere precisato se presso lo stesso è installato un corridoio di lancio di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore;
 - e) generalità complete dei conduttori delle unità da diporto da adibire a noleggio. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica, con padronanza dell'unità navale e dei luoghi, anche in relazione ai segni premonitori del cattivo tempo;
 - f) copia della polizza di assicurazione in corso di validità per ogni singolo natante, a garanzia di tutte le persone imbarcate, compreso l'equipaggio nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
 - g) copia dell'eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
 - h) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza;
 - i) copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88, All. XI.
 4. Per l'esercizio di tale attività, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Porto Torres, la quale, verificati i requisiti, apporrà un visto sulla comunicazione cui ai precedenti commi, restituendone una copia all'interessato.
 5. Le imprese sono tenute a comunicare a questa Capitaneria di porto la cessazione dell'attività entro 15 gg. dal suo verificarsi.
 6. Annualmente, entro il 31 dicembre, il titolare o rappresentante legale dovrà presentare una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire l'attività per l'anno successivo, fornendo eventualmente le necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione. Oltre il termine sopra indicato, l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre ex novo la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.
 7. L'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto è, comunque, subordinato all'acquisizione degli idonei titoli concessori/autorizzatori rilasciati dagli Enti competenti.
 8. Per le comunicazioni e modulistica relative al noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, si rimanda al dispositivo del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2013.

Articolo 11
(Norme di sicurezza per la locazione ed il noleggio di natanti da diporto)

1. I natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio dovranno essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiatore, il numero massimo delle persone trasportabili e la numerazione progressiva (esempio: Soc. "SOLE" – oppure il nome dello stabilimento balneare se è quest'ultimo che loca o noleggia – natante n. 1 – max persone n. 4).
2. Il locatore/noleggiatore deve annotare su apposito registro (Allegato 3), che deve reso immediatamente disponibile per i controlli da parte dei competenti organi di Polizia, contenente:
 - a) numero progressivo giornaliero,
 - b) data;
 - c) estremi del mezzo nautico;
 - d) numero del contratto,
 - e) ora di consegna,
 - f) ora di ritiro,
 - g) cognome, nome del conduttore/noleggiante;
 - h) numero di telefono cellulare;
 - i) estremi del documento di patente nautica/titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto;
 - j) numero dei passeggeri;
 - k) presenza di minori a bordo (si/no). Se sì, indicarne il numero;
 - l) zona di mare d'impiego e orario di previsto arrivo (o.p.a.).
3. Il registro di cui al precedente comma, dovrà essere sottoposto per la vidimazione alla Capitaneria di porto di Porto Torres con la seguente cadenza:
 - mensile, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;
 - quadrimestrale, nel restante periodo dell'anno.
4. I contratti di locazione/noleggio stipulati tra le parti secondo le norme vigenti in materia, devono essere sempre sottoscritti anticipatamente rispetto all'effettivo uso dei mezzi nautici da parte del conduttore/noleggiatore e devono essere numerati progressivamente (es. 01/2013). Copia del suddetto contratto deve essere conservata a bordo durante la navigazione ed esibita al momento dei controlli di polizia marittima.
5. Il locatore/noleggiatore o la ditta/impresa operante devono consegnare/mantenere il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza e coperto dall'assicurazione di cui alle leggi in vigore. In caso di noleggio, l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile. Essi devono, altresì, controllare che i documenti che abilitano alla navigazione siano in corso di validità e tenuti a bordo e che le persone imbarcate/pesi non superino il numero massimo consentito.
6. Il locatore è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati, nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli. A tal fine, il locatore/conduttore dovrà disporre del bollettino Meteomar del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai

naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio. Quando il locatore/noleggiatore si identifica con il titolare dello stabilimento balneare, qualora si verifichi detto peggioramento, è tenuto ad esporre le bandiere gialla e rossa sull'apposito pennone sito nell'area in concessione. Rientra, comunque, nel prudente apprezzamento del locatore la valutazione relativa alla possibilità di rendere disponibile il natante in funzione delle mutevoli circostanze che di fatto caratterizzano la scelta stessa (condimeteo marine, esperienza oggettiva maturata dal conduttore cui affidare i natanti, etc.).

7. Chi esercita attività di noleggio o locazione di natanti deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio e, comunque, in grado di prestare soccorso entro i limiti dei natanti locati/noleggiati, dotata di motore, salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo per far fronte a interventi di emergenza che dovessero interessare natanti locati/noleggiati. Detta unità non è necessaria quando il locatore/noleggiante è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, in quanto già dotati di servizio di soccorso e salvataggio (Allegato 3).
8. I natanti impiegati in attività di noleggio dovranno essere in possesso del certificato di idoneità previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88, All. XI.
9. I natanti destinati alla locazione e noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dagli Allegati V e X del D.M. 146/2008.
10. I natanti da diporto adibiti a locazione/noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 171/2005.
11. I natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni.
12. Per la locazione dei natanti con motore avente una cilindrata pari o inferiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta), a 1.300 cc (se a carburazione a quattro tempi entro bordo), a 2.000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con potenza non superiore a 30 Kw (40,8 Cv), il locatore deve verificare che il conducente abbia compiuto il 16 ° anno di età. In ogni caso, il locatore è tenuto ad informare il locatario/conduttore che, per effettuare la navigazione oltre le sei miglia dalla costa, è obbligatoria la patente nautica.
13. Per la conduzione dei natanti da diporto adibiti a noleggio equipaggiati con motore avente una cilindrata pari o inferiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta), a 1.300 cc (se a carburazione a quattro tempi entro bordo), a 2.000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con potenza non superiore a 30 Kw (40,8 Cv), nonché per la conduzione degli acquascooters è obbligatorio il possesso della patente nautica entro 12 miglia.
14. Qualora il natante destinato al noleggio sia equipaggiato con un motore di potenza superiore a 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta), a 1.300 cc (se a carburazione a quattro tempi entro bordo), a 2.000 cc (se a ciclo diesel) o comunque con potenza non superiore a 30 Kw (40,8 Cv) la conduzione sarà riservata ai possessori della patente nautica senza alcun limite dalla costa.
15. Nei casi necessari, il locatore ha l'obbligo di chiedere al proprio cliente l'esibizione della prescritta abilitazione ed indicarne gli estremi nel registro di cui al precedente para 2. I predetti natanti potranno trasportare un numero di persone non superiore a 12, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero di persone superiore. Per equipaggio si intenderanno solo ed esclusivamente la persona/le persone dipendenti della ditta/società noleggiante.

16. Gli acquascooter devono essere utilizzati in ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate tali.
17. I locatari di acquascooter devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla locazione dei natanti da spiaggia, quali pedalò, pattini, sandolini, etc, per i quali valgono le disposizioni del successivo articolo 12.

Articolo 12

(Locazione dei natanti da spiaggia, tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, etc.)

1. La locazione di natanti da diporto a remi o pedali, nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, tavole a vela e mezzi simili, nonché i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:
 - a) la locazione può essere effettuata in ore diurne con condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condimeteo;
 - b) la locazione dei natanti da spiaggia può essere effettuata solo a favore delle persone di età non inferiore a 14 anni;
 - c) qualora locati da strutture balneari, devono essere utilizzati durante il relativo orario di apertura;
 - d) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale con un numero progressivo (esempio. XXXX/01, XXXX/02);
 - e) il locatore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti;
 - f) il locatore deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio e, comunque, in grado di prestare soccorso entro i limiti dei natanti locati, dotata di motore, salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo per far fronte a interventi di emergenza che dovessero interessare natanti locati/noleggiati. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare, in quanto già dotato di servizio di soccorso e salvataggio.
 - g) Il locatore è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati, nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli. Quando il locatore si identifica con il titolare dello stabilimento balneare, qualora si verifichi detto peggioramento, è tenuto ad esporre le bandiere gialla e rossa sull'apposito pennone sito nell'area in concessione. Rientra, comunque, nel prudente apprezzamento del locatore la valutazione relativa alla possibilità di rendere disponibile il natante in funzione delle mutevoli circostanze che di fatto caratterizzano la scelta stessa (condimeteo marine, esperienza oggettiva maturata dal conduttore cui affidare i natanti, etc.).
2. I natanti da diporto di cui al presente articolo non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.

Articolo 13
(Scuole di vela – Scuole di tavole a vela)

1. Per **Scuole di vela** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto con deriva mobile.
2. Per **Scuole di tavola a vela** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf".
3. Per lo svolgimento delle suddette attività, le scuole dovranno essere:
 - a) società, circoli sportivi, associazioni o imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto o affiliate alle rispettive Federazioni nazionali;
 - b) munite delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, etc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
4. L'uso dei natanti da parte delle scuole di cui al presente Capo è subordinato alle vigenti norme in materia di navigazione da diporto.
5. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteo-marine e di visibilità assicurate;
 - b) con l'ausilio di una imbarcazione ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a prestare assistenza.
6. Tutte le persone a bordo dei natanti e delle tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO IV
**DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER
O MOTO D'ACQUA E SIMILARI**

Articolo 14
(Requisiti per la condotta)

1. In base a quanto stabilito dall'art. 39.1, lettera a) del D.Lgs. 171/2005 "Codice della nautica da diporto", per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari è richiesto il possesso della patente nautica.

Articolo 15
(Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti similari è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti stessi. L'attraversamento è, tuttavia, consentito per l'arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e

- per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
- b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare entro 500 metri dalla costa, durante il restante periodo dell'anno entro 300 metri dalla costa;
 - d) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - e) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili e 300 da navi militari alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) oltre 1 mg. di raggio dal mezzo nautico di base, qualora l'acquascooter operi come tender.

Articolo 16

(Limiti di velocità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, le unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti simili dovranno osservare i seguenti limiti di velocità:
 - a) max 3 (tre) nodi per raggiungere il tratto di mare di cui al precedente articolo 15, para 1 lett. c), mantenendo rotta costante;
 - b) max 3 (tre) nodi per la navigazione all'interno dei corridoi di lancio;
 - c) max 3 (tre) nodi per l'ingresso/uscita dai porti. Durante tale manovra, in ragione delle maggiori capacità evolutive, tali mezzi nautici devono mantenere la dritta navigando a velocità di sicurezza, comunque non superiore a 3 nodi, e devono dare obbligatoriamente la precedenza a tutte le altre unità in transito.
 - d) max 10 (dieci) nodi per navigare nel tratto di mare compreso tra i 500 metri (durante la stagione balneare) o i 300 metri (durante la restante parte dell'anno) e i 1.000 metri dalla costa;

Articolo 17

(Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. I conduttori di acquascooter e unità simili e le persone a bordo devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio individuale omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
2. Le suddette unità dovranno, inoltre, essere equipaggiate con le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - a) una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
 - b) pompa o altro mezzo di esaurimento;
 - c) n. 1 estintore tipo 13 B.

3. I mezzi nautici in questione devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore (bracciale d'arresto d'emergenza del motore fissato al polso). Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. In aggiunta a tali dispositivi, le ditte che effettuano la locazione e/o noleggio degli scooters d'acqua dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare in caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione e, comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in genere.
5. Il numero delle persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Articolo 18 **(Partenza, atterraggio e conduzione)**

1. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire o dai porti, osservando le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1 lett. a), ovvero solo attraverso corridoi di lancio, all'uopo predisposti da rimessaggi o stabilimenti balneari.
2. La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.
4. Durante la navigazione, il conduttore degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso evitando, altresì, di assumere posizioni di guida non corrette.

Articolo 19 **(Sosta e deposito)**

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in ordine all'utilizzo del pubblico demanio marittimo, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:
 - a) depositare acquascooter/moto d'acqua e simili, nel corso della stagione balneare sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate mediante apposita autorizzazione/concessione degli Enti competenti;
 - b) durante la stagione balneare, effettuare l'alaggio/varo al di fuori degli appositi scivoli esistenti presso porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, nonché da appositi corridoi di lancio;
 - c) tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, dentro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;

- d) eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- e) trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, etc.)

Articolo 20

(Richiamo alla normativa federale)

1. Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17 , nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni di sicurezza supplementari (ad es. casco protettivo) potranno essere adottate o suggerite precauzioni ed indicazioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

Articolo 21

(Acquascooter subacquei)

1. Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling avente, generalmente, caratteristiche simili alle seguenti:
 - a) velocità da 3 a 5 Km/h;
 - b) profondità massima di esercizio sino a 30 metri;
 - c) autonomia di circa 2 ore.
2. L'utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
 - b) il conduttore deve aver compiuto i 16 anni di età. I minori devono, comunque, essere accompagnati da una persona maggiorenne;
 - c) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri.
3. Durante l'arco dell'intero anno solare, a similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:
 - a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - b) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi;
 - d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni e impianti produttivi;
 - f) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - g) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - h) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario.

CAPO V

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) E SIMILARI

Articolo 22

(Requisiti per la condotta)

1. Per la condotta delle tavole a vela è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Tale limite è ridotto ad anni otto nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai rispettivi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. In ogni caso, si intendono fatte salve le disposizioni relative a responsabilità eventualmente coinvolgenti soggetti che non hanno compiuto la maggiore età.

Articolo 23

(Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle tavole a vela (windsurf) e mezzi simili è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - d) durante la stagione balneare entro 300 metri dalla costa;
 - e) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 24

(Dotazioni di sicurezza)

1. Il conduttore delle tavole a vela e unità simili deve indossare permanentemente un dispositivo individuale di tipo approvato o idonea muta di salvataggio atti a garantirne il galleggiamento, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona, salvo eventuale differente

omologazione/certificazione della stessa, da mantenere a bordo ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

2. Le persone che svolgono tale attività, sia fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 25

(Partenza ed atterraggio)

1. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle tavole a vela e mezzi simili è consentito a mezzo di appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotta perpendicolare alla costa con vela abbassata.
2. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio.
3. I suddetti natanti devono usare ogni accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte più possibili perpendicolari alla spiaggia

Articolo 26

(Sosta e deposito)

1. Vi è l'obbligo di non lasciare incustodita, sia in mare che a terra, la vela/ala e simili armata, onde evitare partenze/movimenti accidentali che possono compromettere la sicurezza degli astanti.

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 27

(Impiego tecnico delle tavole con aquilone)

1. L'uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate anche "kitesurf", è vietato ai minori di anni 16.
2. Prima di utilizzare il kitesurf è necessario:
 - a) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza;
3. Per l'utilizzo delle tavole con aquilone è obbligatorio:
 - a) indossare un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante). L'uso del casco è consigliato;
 - b) agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra il kitesurf ed il pilota;
 - c) collegare le cime (cd linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.

4. E' vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.
5. E' vietato, inoltre, utilizzare i kitesurf non dotati di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento della medesima, mantenendola comunque vincolata alla persona.
6. Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, sull'altra invece ritenuta di sicurezza, vincolata alla persona, di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.
7. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

Articolo 28

(Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle tavole con aquilone (kitesurf) è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres;
 - c) senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e l'ingombro dell'aquilone;
 - d) durante la stagione balneare entro 300 metri dalla costa;
 - e) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - f) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - g) a distanze dalla costa superiori a 1.000 (mille) metri dalla costa senza l'ausilio di un'unità d'appoggio, salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
 - h) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - i) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - j) alla foce dei fiumi.

Articolo 29

(Corridoio di lancio per kitesurf)

1. L'atterraggio e la partenza del kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni.
2. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

3. In mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf, l'esercizio di detta attività è consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione, comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza, qualora praticabile, a rimorchio di unità a motore attraverso i corridoi di lancio a ciò dedicati.
4. I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia, ad allargarsi sino a raggiungere un'ampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri;
 - b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia, con due linee di gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri;
 - c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) l'imboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione, avere un diametro di 80 cm e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione e del numero della stessa, nonché la seguente dicitura: **CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF – OGNI ALTRA ATTIVITA' E' INTERDETTA.**
 - f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
5. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio, nonché del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: **ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF.**
6. La cartellonistica dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in Italiano, Inglese e Tedesco.
7. L'impiego del corridoio di lancio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.

Articolo 30 **(Norme di comportamento)**

1. La circolazione dei kitesurf nei corridoi di lancio è regolamentata come segue:
 - a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "*body drag*", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 150 metri dalla battigia;
 - b) nei 150 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
2. Regole per prevenire gli abbordi in mare dei kitesurf:
 - a) quando due kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quello sopravvento dà la precedenza sollevando il kite, mentre quello sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
 - b) quando due kitesurf procedono nella stessa direzione, quello sopravvento dà la precedenza a quello sottovento, sollevando il kite e rallentando;

- c) quando un kitesurf incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mura.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

3. Fermo restando le disposizioni contenute nel presente provvedimento in materia di dotazioni di sicurezza, caratteristiche tecniche e divieti di navigazione, è consentita la disciplina del kitesurf iniziando l'attività direttamente da specchi acquei al di fuori della zona riservata alla balneazione e, comunque, a non meno di 300 metri dalla costa. In tal caso, il kitesurf dovrà essere imbarcato su unità d'appoggio la quale, nel rispetto delle disposizioni in materia di navigazione, dovrà raggiungere il punto su indicato.

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, SURF, BODY BOARD E SIMILARI

Articolo 31

(Requisiti per la condotta)

1. Per l'utilizzo di surf, body board e similari, ferme restando le disposizioni di legge riguardanti le responsabilità relative ai minori di anni diciotto, è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età.

Articolo 32

(Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, ai surf, body board e similari è fatto divieto di navigare:
- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare entro 300 metri dalla costa;
 - d) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - e) a distanze dalla costa superiori a 1.000 (mille) metri dalla costa, salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
2. I limiti/divieti di navigazione di cui al para 1, decadono all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione demaniale marittima per l'uso esclusivo delle attività sportive in questione. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e indicate in maniera facilmente riconoscibile attraverso boe e cartellonistica dalle quali risulti chiaramente che

all'interno delle aree in parola è interdetta per motivi di sicurezza ogni attività nautica balneare diversa da quella in oggetto

CAPO VIII DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Articolo 33 (Rinvio)

1. L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si fa espresso rimando.

Articolo 34 (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità impiegate nell'esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres;
 - e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli (mare mosso e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort – 7/10 nodi);
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 35 (Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

1. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;

- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) lo sciatore dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo allo sciatore di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato vhf/fm omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- j) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- m) durante la stagione balneare, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- n) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge.

Articolo 36 **(Tipologia di esercizio)**

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
 - a) per conto proprio;
 - b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
 - c) per conto terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.
2. L'esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale

responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.

3. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti di campi di sci, di corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, etc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli Enti competenti, previo parere di questa Autorità Marittima.
4. In ogni caso, tali impianti non possono essere ubicati lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli e, in ogni caso, senza il parere vincolante di questa Autorità Marittima.

CAPO IX

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE

Articolo 37

(Rinvio)

1. La disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia.
2. La predetta attività è sottoposta anche alle norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Articolo 38

(Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità impiegate nell'esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres;
 - e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli (mare mosso e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort – 7/10 nodi);
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;

- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) a inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- i) all'interno dell'Area marina protetta "Isola dell'Asinara".

Articolo 39

(Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo. Nel caso di esercizio della disciplina sportiva è necessario, invece, aver compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
 - c) la persona trainata deve aver compiuto almeno i 14 anni di età;
 - d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
 - e) l'unità trainante deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Deve essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato vhf/fm omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
 - f) ciascuna unità può trainare soltanto un paracadute massimo biposto e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
 - g) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
 - h) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
 - i) l'unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - j) l'unità trainante deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello, il quale dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
 - k) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - l) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo-sportico-paracadute) trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri;
 - m) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile

verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;

- n) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire la persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
- o) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- p) durante la stagione balneare, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- q) il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge;
- r) il paracadute non deve superare la quota di 120 piedi (feet) pari a 36,6 metri;
- s) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
- t) quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuare l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;

Articolo 40 **(Tipologia di esercizio)**

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:
 - d) per conto proprio;
 - e) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
 - f) per conto terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.
2. L'esercizio dell'attività effettuata da parte delle scuole comporta anche l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
 - b) utilizzo di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;
 - c) utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante, rilasciato da Ente o associazione riconosciuta.
3. L'esercizio del paracadutismo ascensionale per conto terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.
4. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti fissi (trampolini, piattaforme, etc.) devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli Enti competenti, previo parere di questa Autorità Marittima.
5. In ogni caso, tali impianti non possono essere realizzati lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle

zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli e, comunque, senza il parere vincolante di questa Autorità Marittima

CAPO X

RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI

Articolo 41

(Rinvio)

1. All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari si applica la disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile.
2. Per l'esercizio di tale attività per scopi diversi dal conto proprio, si applicano le disposizioni contenute dal precedente articolo.

Articolo 42

(Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres
 - c) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - d) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli (mare mosso e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort – 7/10 nodi);
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 43
(Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

1. L'esercizio del rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore delle unità da diporto utilizzate per il traino dei galleggianti in parola, oltre al possesso dei titoli e requisiti eventualmente necessari in relazione alla diversa tipologia di unità da diporto utilizzate, è comunque richiesta la maggiore età;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
 - c) la persona trainata dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
 - d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
 - e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, dotate di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare), nonché dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo dagli Enti notificati;
 - f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un galleggiante e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
 - g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 metri;
 - h) i passeggeri del natante rimorchiato devono imbarcare sulla battigia;
 - i) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 12 metri;
 - j) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni totali del complesso trainato (cavo/galleggiante);
 - k) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi trasportati/trainati;
 - l) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter travolgere la persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
 - m) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
 - n) durante la stagione balneare, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
 - o) la partenza ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge;

- p) in presenza di altre unità, la navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibile, evitando di creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra e, comunque, rispettando le norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare.

CAPO XI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA

Articolo 44 **(Applicazione)**

1. Fermo restando quanto disposto nel Decreto ministeriale del 30 luglio 2009, relativo al "Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Isola dell'Asinara", le norme del presente Capo si applicano, per gli aspetti tecnici, anche all'interno della predetta Area marina protetta;

Articolo 45 **(Requisiti per lo svolgimento delle attività subacquee organizzate)**

1. Le organizzazioni didattiche e i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono fornire nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres servizi di immersione organizzate e guidate a scopo turistico-sportivo utilizzando come unità di appoggio natanti da diporto, devono essere iscritte negli elenchi di cui alla Legge Regionale n. 09/1999 in data 26.02.1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2006 in data 18.12.2006, richiamate nelle premesse, e nei registri tenuti presso la Camera di commercio territorialmente competente, nonché munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente connessi all'attività in parola.
2. Al fine di esercitare la suddetta attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, le società/ditte in questione devono presentare alla Capitaneria di Porto di Porto Torres apposita comunicazione in doppia copia, come da modello in Allegato 5.
3. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cd. autocertificazione), relativa all'iscrizione presso la Camera di commercio territorialmente competente, con l'indicazione delle attività subacquee esercitate;
 - b) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiamata;
 - c) elenco delle unità utilizzate per l'attività subacquea, con indicazione delle loro caratteristiche principali (tipo, costruttore, potenza motore e fotografia anche in formato digitale del natante);
 - d) indicazione del tratto della località/tratto di costa in cui si intende esercitare l'attività;
 - e) generalità complete dei conduttori delle unità da diporto. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica, con padronanza dell'unità navale e dei luoghi, anche in relazione ai segni premonitori del cattivo tempo;

- f) copia della polizza di assicurazione in corso di validità per ogni singolo natante, a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
 - g) copia dell'eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
 - h) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza;
4. Per l'esercizio di tale attività, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Porto Torres, la quale, verificati i requisiti, apporrà un visto sulla comunicazione cui ai precedenti commi, restituendone una copia all'interessato.
 5. Le imprese sono tenute a comunicare a questa Capitaneria di porto la cessazione dell'attività entro 15 gg. dal suo verificarsi.
 6. Annualmente, entro il 31 dicembre, il titolare o rappresentante legale dovrà presentare una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire l'attività per l'anno successivo, fornendo eventualmente le necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione. Oltre il termine sopra indicato, l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre ex novo la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.
 7. L'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto è, comunque, subordinato all'acquisizione degli idonei titoli concessori/autorizzatori rilasciati dagli Enti competenti.

Articolo 46

(Immersioni individuali a scopo turistico-sportivo e attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico)

1. Le immersioni individuali a scopo turistico-sportivo, come sopra definite, non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza applicabili a tali immersioni e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate.
2. Ferme restando le disposizioni in merito alla disciplina dell'attività scientifica in mare ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, le attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico, come sopra definite, in generale non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate; in via d'eccezione, possono essere autorizzate attività di questo tipo di carattere professionale anche in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, previo in tal caso l'esito positivo dello specifico procedimento amministrativo appresso delineato.

Articolo 47

(Zone di mare vietate alle immersioni subacquee)

1. In generale, l'esercizio di tutte le attività subacquee è vietato, durante l'arco dell'intero anno solare:
 - a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - b) distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi;

- d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni e impianti produttivi;
 - f) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - g) nelle specifiche zone vietate a tale attività all'interno dell'Area Naturale Marina Protetta "Isola dell'Asinara";
 - h) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - i) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario.
2. Per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo scientifico o video-fotografico-documentaristico a livello professionale o, comunque, in zone e tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, l'interessato deve presentare istanza indicando:
- data, ora e luogo dell'immersione;
 - il numero dei partecipanti all'immersione ed i relativi brevetti posseduti;
 - i nominativi di guide subacquee eventualmente coinvolte;
 - gli elementi identificativi di eventuali unità navali utilizzate in appoggio;
 - i mezzi di comunicazione (canale radio/cellulare) a disposizione durante l'immersione;
 - una breve illustrazione delle finalità dell'immersione e delle modalità tecniche con cui la stessa si svolgerà.

L'Ufficio, esperita la necessaria istruttoria, adotta specifico provvedimento autorizzatorio ed emana, se ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, specifica Ordinanza di polizia marittima.

Articolo 48 **(Norme generali di comportamento del subacqueo)**

In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento - salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo quanto previsto per la pesca subacquea - chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- c) non ancorare su fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, retini, ecc.);
- e) segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 49 **(Segnalazione dei subacquei in immersione)**

1. Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando:
- operi con autorespiratore;
 - si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

2. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati; in particolare:
 - **nelle immersioni diurne:** galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo deve essere dotato di almeno un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
 - **nelle immersioni notturne:** in superficie: una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare al galleggiante; sott'acqua: ogni subacqueo in immersione deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria).
3. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, deve operare entro un raggio di 100 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo, o gruppo di subacquei, operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
4. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza munito di idoneo mezzo di comunicazione per chiamare soccorso da utilizzare in caso di necessità.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche a chi pratica lo snorkeling al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Articolo 50

(Disciplina della pesca subacquea non professionale- richiami normativi)

1. La pesca subacquea non professionale è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche, nonché dall'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 9 Gennaio 2012, n. 4 che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati. Trova inoltre applicazione in materia di segnalazione, come indicato al precedente art. 5 della presente Ordinanza, l'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146.
2. La pesca subacquea non professionale, in questo Circondario Marittimo, è soggetta altresì alle sotto elencate ulteriori prescrizioni:
 - a) durante la stagione balneare, è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
 - b) in caso di scogliere/coste a picco sul mare non frequentate da bagnanti, anche durante la stagione balneare, la pesca subacquea non professionale è consentita sino alla distanza di metri 100 dalle medesime;
 - c) è fatto divieto di attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
3. La pesca subacquea non professionale, all'interno del perimetro delle aree protette, è regolamentata anche dalle leggi, dai rispettivi decreti attuativi e dalle altre pertinenti norme regolamentari in vigore.

Articolo 51

(Esercizio di attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Torres le attività consistenti nel fornire servizi di addestramento subacqueo, di immersioni organizzate, di immersioni guidate, di snorkeling guidato, del solo supporto tecnico/logistico di superficie alle immersioni sono subordinate all'osservanza da parte dei fornitori del servizio degli adempimenti/prescrizioni di cui ai successivi articoli.
2. Il mero noleggio di attrezzature subacquee rimane disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali e di prestazione di servizi, con le discendenti e correlate responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 52

(Norme per le organizzazioni didattiche e gli istruttori)

1. L'istruttore nelle immersioni didattiche, deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni istruttore non può seguire simultaneamente nell'immersione un numero di allievi subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate. In ogni caso, qualora operi per la formazione di subacquei ricreativi non autonomi, come da definizione in articolo 2, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza (guida subacquea) e gli allievi non può eccedere quello di 1:4 (in assenza di guida subacquea il rapporto 1:4 vale anche fra istruttore e allievi); qualora operi in ore notturne o con scarsa visibilità, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza e gli allievi ovvero fra istruttore e allievi non può eccedere quello di 1:2.
2. Durante le immersioni didattiche, nel luogo di partenza, deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica o comunque una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Le suddette immersioni dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Articolo 53

(Norme per i centri di immersione)

1. Nel caso di centri di immersione che forniscano servizio di guida nelle immersioni a scopo ricreativo, ogni guida, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta, può condurre sott'acqua, ciascuna, al massimo 6 subacquei, in ogni condizione.
2. Devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati e, in caso di brevetti diversi, il limite è quello rappresentato dal brevetto minore).

Articolo 54

(Mezzo nautico d'appoggio - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. Il subacqueo in immersione, sia essa organizzata, guidata o didattica, deve essere sempre accompagnato da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione,
2. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per le immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli sportivi/Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per immersioni didattiche, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 (le cui norme devono intendersi qui integralmente richiamate), devono avere a bordo le dotazioni supplementari prescritte dall'art. 90 del predetto D.M., ovvero:
 - a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
3. I mezzi nautici suddetti devono inoltre avere a bordo:
 - a) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici);
 - c) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
4. Le unità nautiche di appoggio, durante attività di immersione notturna a scopo turistico - sportivo, devono tenere accesi i fanali prescritti dalla vigente normativa in materia; in particolare, se all'ancora o all'ormeggio: una luce visibile a 360°; in caso di unità di lunghezza superiore a metri 12: l'unità di appoggio dovrà tenere inoltre accese tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso, visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio (regola 27, lett. b, del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare – COLREG 1972). Il presente comma si applica anche in caso di immersioni individuali, come sopra definite, qualora svolte con l'appoggio di un mezzo nautico.
5. All'interno delle aree protette, gli operatori del turismo subacqueo, per la loro attività, possono impiegare esclusivamente unità nautiche del tipo e della potenza prescritti dal regolamento che disciplina le attività ivi consentite.

6. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.
7. Durante l'immersione organizzata, guidata e didattica è richiesta la presenza a bordo di una persona in grado di fornire assistenza come da definizione di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza. Tale persona deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore; essa, inoltre, può essere o meno un istruttore o una guida, ma – in tal caso – non può immergersi quale "accompagnatore" in acqua dei subacquei immersi se prima non viene sostituita a bordo dell'unità da altra persona idonea, come sopra specificato.
8. Il presente articolo si applica integralmente anche nel caso in cui il fornitore del servizio eroghi unicamente il servizio di supporto tecnico/logistico di superficie per l'effettuazione di immersioni.

Articolo 55 **(Immersioni senza supporto di mezzo nautico)**

Durante le immersioni organizzate, guidate e didattiche, presso il luogo di partenza a terra, che dovrà essere sempre presidiato e dal quale i subacquei non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:

- a) una bombola da almeno 10 litri ogni cinque subacquei, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
- b) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione;
- c) un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
- d) tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici).

Articolo 56 **(Obblighi connessi alla sicurezza delle immersioni)**

1. I fornitori di servizi connessi alle attività subacquee, siano essi organizzazioni didattiche, centri di immersione, istruttori o guide subacquee, sia il servizio erogato a titolo oneroso o gratuito, dovranno stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti alle persone (ivi compresi gli istruttori, guide, staff) dalla partecipazione alle attività svolte.
2. Tale assicurazione è aggiuntiva e non sostitutiva di quella prescritta dalle disposizioni sulla circolazione dei natanti, necessaria per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi nautici impiegati a supporto delle immersioni.
3. Le attrezzature di proprietà, o comunque utilizzate dal fornitore del servizio per essere messe a disposizione a favore dei clienti/associati/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.
4. Per ogni sito di immersione, il fornitore del servizio, sia esso una organizzazione didattica, un centro di immersione, un istruttore o una guida subacquea, deve eseguire una preventiva "valutazione del rischio" che comprenda e consideri almeno i seguenti presupposti:

- maree e correnti;
 - natura e profondità del fondale e presenza di eventuali ostacoli (condotte, cavidotti, relitti, ecc.);
 - visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
 - metodi di entrata ed uscita dall'acqua (anche in rapporto alle caratteristiche del mezzo nautico di appoggio, se previsto);
 - presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
 - livello di preparazione necessaria ai partecipanti per affrontare la immersione.
5. Il fornitore del servizio deve assicurarsi che la dimensione del gruppo e la capacità dei suoi componenti della squadra d'immersione siano appropriati per permettere che tutte le attività subacquee vengano effettuate in sicurezza.
6. Nel caso di immersioni notturne, è fatto obbligo al fornitore del servizio di presentare apposita comunicazione preventiva a questa Capitaneria di porto secondo il modello in Allegato 6.

Articolo 57 **(Comunicazioni al partecipante all'immersione)**

Nel caso di immersioni a scopo didattico o organizzate o guidate, prima dell'inizio dell'immersione il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni relative all'immersione da effettuare; in particolare:

- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
- b) itinerario che si seguirà in acqua;
- c) condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
- d) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
- e) organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
- f) i metodi e le tecniche più opportune per immergersi e uscire dall'acqua;
- g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
- h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
- i) ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Articolo 58 **(Obblighi di registrazione)**

1. Per ciascuna unità nautica impiegata quale mezzo d'appoggio per immersioni didattiche, organizzate o guidate, deve essere tenuto a bordo, oltre che regolarmente e sistematicamente compilato, un apposito registro (conforme al fac-simile in allegato 7 alla presente ordinanza) contenente:
- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività;
 - b) numero, età e nominativi dei partecipanti a ciascuna singola immersione;
 - c) l'indicazione dei brevetti da costoro posseduti;
 - d) i nominativi dello o degli istruttori e/o guide dell'immersione;
 - e) la zona di impiego;
 - f) l'orario di inizio e fine dell'attività (quanto meno approssimativi ove possibile);
 - g) nominativo del conduttore ed estremi della sua patente nautica

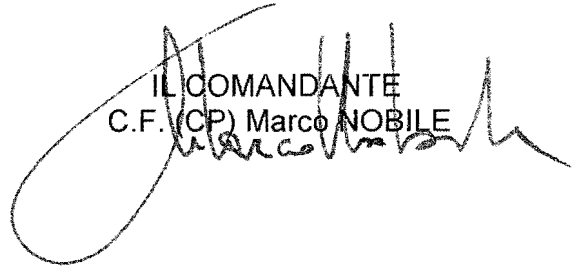
2. La compilazione del suddetto registro deve essere operata prima della partenza dalla base nautica per il viaggio di trasferimento verso il luogo di immersione prescelto. Il registro/documento, che nel suo frontespizio deve contenere, come da allegato 2, gli estremi di iscrizione in albi o registri, previsti dalle normative vigenti nazionali/regionali, dell'organizzazione didattica, del centro d'immersione, degli istruttori e delle guide subacquee nonché il tipo di brevetto posseduto dalle guide/istruttori, deve essere messo a disposizione degli Organi di polizia ogni qualvolta venisse richiesto o fosse necessario in casi di emergenza.
3. Per le immersioni da terra senza il supporto di mezzo nautico la registrazione dei dati di cui al presente articolo dovrà avvenire con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 con l'eccezione dei dati di cui alle lettere a) e g) del punto 1.

Articolo 59
(Disposizioni finali)

1. I soggetti che effettuano immersioni individuali, come definite in premessa, devono comunque attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 49 e 54, comma 4.

Porto Torres, li 22 aprile 2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco NOBILE





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Porto Torres

☎ 079 502258 - 📠 079 502090 - Mail: cpportotorres@mit.gov.it - Pec: dm.olbia@pec.mit.gov.it

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER FINI RICREATIVI E PER GLI USI TURISTICI LOCALI

Il sottoscritto _____, nato a _____
 il _____ residente a _____ in via/piazza _____
 n. _____ tel. _____, in qualità di rappresentate legale/procuratore della
 Società/Ditta _____ con sede legale a
 _____ in via/piazza _____, n. _____ di iscrizione Camera di
 Commercio, Industria e Artigianato di _____, n. REA _____, con la
 presente comunico l'inizio ☐ prosiegua ☐ per l'anno _____ dell'attività di Locazione ☐
 Noleggio ☐ di unità da diporto, con numero _____ natanti da diporto per fini
 ricreativi e per usi turistici locali.

Di ogni singolo natante utilizzato, individuato con numero progressivo, si allega la
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2), in duplice copia firmata, relativa alle
 caratteristiche tipologico – costruttive, conservandone a bordo la copia avente il visto
 della Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Ai sensi del presente Regolamento l'unità dedicata al salvataggio è quella indicata
 nell'allegato 4.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni a
 quanto dichiarato all'Autorità Marittima, nonché la cessazione dell'attività di
 locazione/noleggio per fini ricreativi e per usi turistici locali.

Con la presente, si dichiara che l'Autorità Marittima è da ritenersi sollevata da
 qualsivoglia responsabilità in sede civile, amministrativa e penale, per eventuali danni
 cagionati a soggetti terzi e/o persone o cose trasportate, ivi compresi i passeggeri, che si
 dovessero verificare nel corso della predetta attività.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione:

- 1) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- 2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;;
- 3) lista dei nominativi dei conduttori impiegati a contratto, nonché gli estremi della patente nautica in possesso (numero, data di rilascio ed ente che ha provveduto al rilascio).

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE

(timbro della Società /impresa individuale)

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di Porto Torres

☎ 079 502258 - ☎ 079 502090 - Mail: cpportotorres@mit.gov.it - Pec: dm.olbia@pec.mit.gov.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS. MOD. IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER I FINI RICREATIVI E PER USI TURISTICI LOCALI

(da compilare in duplice copia per ciascun natante e conservare a bordo in originale, recante il visto dell'Autorità Marittima)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____
 _____ residente a _____ in via _____
 _____ C.F. n. _____, in qualità di rappresentante legale / procuratore
 della Ditta/Società _____ con sede in _____ ai sensi
 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei
 casi previsti dal predetto T.U. è punita dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n.
 455/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di
 natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) GENERALITÀ DELLA DITTA/SOCIETÀ:

La ditta/società denominata _____, con
 sede a _____ in _____,
 tell. _____ /cell. n. _____ /fax _____ /e-mail _____,
 C.F./part. Iva n. _____,
 referente per l'attività di noleggio/locazione Sig./Sig.ra _____ nato/a _____
 il _____ residente a _____ in via _____
 _____, tell. _____ /cell. n. _____
 /fax _____ /e-mail _____.

Per la Ditta/Società avente sede all'estero:

La Ditta/Società estera elegge domicilio in Italia
 presso _____, in _____,
 n. _____, tel. _____ / cell. n. _____ /fax _____ /e-mail _____.

2) REQUISITI DELLA DITTA/SOCIETÀ:

La ditta/società _____
 Esercita l'attività di locazione/noleggio/locazione e noleggio di natanti da diporto ed è iscritta (quando
 previsto) al n. _____ in data _____ del Registro delle Imprese presso la Camera di
 Commercio per l'Industria, l'Artigianato, l'Agricoltura di _____ al n. _____
 _____, con numero REA _____, di cui risulta esserne il
 Legale Rappresentante il Sig. _____ nato/a _____
 il _____ residente a _____ in via _____
 _____, tell. _____ / cell. n. _____
 /fax _____ /e-mail _____.

3) NATANTE DA DIPORTO UTILIZZATO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

Il sotto indicato natante da diporto, di cui si allega foto datata e firmata sul retro, che viene utilizzato per locazione/noleggio/ locazione e noleggio per fini ricreativi o turistici locali, è contrassegnato con numero progressivo, come da prospetto:

NOME DITTA/NUMERO PROGRESSIVO DEL NATANTE	TIPO NATANTE,COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE, ESTREMI CERTIFICATO IDONEITA' AL NOLEGGIO, NUMERO MASSIME PERSONE TRASPORTATE	DIMENSIONI: -Lunghezza F.T. -Larghezza F.T.	Qualora provenisse da altri pubblici registri navali indicare relativa sigla e numero d'iscrizione, nonché data di cancellazione da quel registro

4) GENERALITA' DEL CONDUTTORE:

Sig. _____, nato/a _____ il _____ residente
a _____ in via _____, tell. _____ / cell. n. _____
/fax _____ /e-mail _____.

5) PRESENZA DI CORRIDOIO DI LANCIO: ☐ SI ☐ NO

Il natante è:

- ☐ In proprietà alla Ditta/Società _____
☐ In Leasing
☐ Altro (specificare) _____

Il luogo abituale di stazionamento del natante da diporto sopra descritto si trova nel Comune di _____ In Località _____,
e che coincide con quello indicato nell'autorizzazione all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68, rilasciata dagli Enti locali, ovvero alla concessione demaniale marittima in possesso.

Allegare fotocopia della seguente documentazione:

- 1) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- 2) Copia della politica di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio e responsabilità civile verso terzi;
- 3) Copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
- 4) Copia di certificato di uso motore/dichiarazione di potenza;
- 5) Copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 all. XI.

Luogo _____ data _____

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA

IL/LA DICHIARANTE

(timbro della Società /impresa individuale)

ALLEGATO 3**"REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO"**

PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	NUMERO DEL CONTRATTO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME/NOME CONDUTTORE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTICA / TITOLO M MO	NUMERO DEI PASSEGGERI*	PRESENZA DI MINORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARI D'IMPIEGO E OPA **

Pag. _____ di pag. _____

(timbro A.M.)

*i dati anagrafici dei passeggeri, qualora presenti, devono essere indicati sul contratto di locazione da esibire immediatamente su richiesta delle Autorità preposte

** OPA: orario previsto arrivo

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****Capitaneria di Porto di Porto Torres**☎ 079 502258 - ☎ 079 502090 - Mail: cpportotorres@mit.gov.it - Pec: dm.olbia@pec.mit.gov.it**DICHIARAZIONE UNITA' DEDICATA AL SALVATAGGIO**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____
 _____ residente a _____ in via _____
 _____ C.F. n. _____, in qualità di rappresentante legale / procuratore
 della Ditta/Società _____ con sede in _____ ai sensi
 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei
 casi previsti dal predetto T.U. è punita dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n.
 455/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di
 natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA**Unità da diporto dedicata al Salvataggio**

La sotto indicata unità da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro e che viene unita alla
 presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà dedicata esclusivamente al salvataggio, così
 come prevista dall'art. _____, dell'Ordinanza n. _____ emessa in data _____ dalla
 Capitaneria di Porto di Porto Torres.

NOME DITTA	TIPO UNITA'	COSTRUTTORE,POTENZA MOTORE	DIMENSIONI: - Lunghezza F.T. - Larghezza F.T.

spazio riservato alla foto dell'unità
foto datata e firmata sul retro

L'unità è:

☐
☐
☐

In proprietà alla Ditta/Società _____

In Leasing

Altro (specificare) _____

Il luogo abituale di stazionamento dell'unità sopra descritta è nel Comune di _____

In Località _____

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE

(timbro della Società /impresa individuale)

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Porto Torres

 ☎ 079 502258 - ☎ 079 502090 - Mail: cpportotorres@mit.gov.it - Pec: dm.olbia@pec.mit.gov.it
COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' UTILIZZO NATANTI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO-RICREATIVO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in via/piazza _____ n. _____ tel. _____, in qualità di rappresentante legale/procuratore della Società/Ditta _____ con sede legale a _____ in via/piazza _____, n. _____ di iscrizione Camera di Commercio, Industria e Artigianato di _____, n. REA _____, con la presente comunico l'inizio ☐ prosieguo ☐ per l'anno _____ dell'attività di utilizzo natanti per centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o con n. _____ natanti da diporto per fini ricreativi e usi turistici locali.

Di ogni singolo natante utilizzato, individuato con numero progressivo, si allega la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2), in duplice copia firmata, relativa alle caratteristiche tipologico – costruttive, conservandone a bordo la copia avente il visto della Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni a quanto dichiarato all'Autorità Marittima, nonché la cessazione della predetta attività.

Con la presente, si dichiara che l'Autorità Marittima è da ritenersi sollevata da qualsivoglia responsabilità in sede civile, amministrativa e penale, per eventuali danni cagionati a soggetti terzi e/o persone o cose trasportate, ivi compresi i passeggeri, che si dovessero verificare nel corso della predetta attività.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione:

- 1) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- 2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;

- 3) lista dei nominativi dei conduttori impiegati ed estremi della patente nautica in possesso (numero, data di rilascio ed ente che ha provveduto al rilascio);
- 4) lista del personale abilitato secondo la vigente normativa al ruolo di istruttore subacqueo, nonché delle guide per attività a scopo ricreativo - turistico locale.

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE

(timbro della Società /impresa individuale)

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA

FAX/E-MAIL

DA: _____

A: **COMPAMARE PORTO TORRES**
SEZIONE S.A.R. - OPERATIVA (FAX. 079/502090)
(E-MAIL: cpportotorres@mit.gov.it)

OGGETTO comunicazione di attività subacquea notturna.

TESTO:

Si comunica , a codesta Autorità Marittima, che in data _____ dalle
ore _____ alle ore _____ , presso la località _____ nel
Comune di _____ , lat. _____ -
long. _____ , si effettuerà attività subacquea notturna allo scopo di
_____ .-

Alla suddetta immersione notturna prenderà parte un totale di _____ subacquei
(istruttori/guide/partecipanti).

Firma

(timbro della Società /impresa individuale)

**“REGISTRO ATTIVITA’ DI IMMERSIONI DIDATTICHE/ORGANIZZATE/GUIDATE CON MEZZO NAUTICO
DI APPOGGIO”**

N. progressivo _____ - data _____

DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	ORA INIZIO	ORA FINE	COGNOME/ NOME CONDUTTO RE	NOMINATIVO ISTRUTTORE/ GIUDA DELL'IMMERSI ONE	BREVETTI ISTRUTTORE/ GIUDA DELL'IMMERSI ONE	NUMERO/ETA' PARTECCIPAN TI	ZONA DI MARE D'IMPIEGO

Pag. _____ di pag _____

(timbro A.M.)